

# INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE

## *Premessa*

La situazione di progressiva fuoriuscita dall'emergenza Covid-19 (la c.d. fase 2) ha creato le premesse per la realizzazione di proposte educative da realizzarsi durante l'estate.

Alla luce dei confronti a livello tecnico e politico, delle indicazioni normative in materia, e in particolare delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" di cui all'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 e dei contenuti "Servizi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n.555 del 29 Maggio 2020, degli indirizzi e della documentazione approvata dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 5 giugno 2020, e degli "appunti" condivisi nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 29 maggio 2020, L'Ambito Territoriale di Dalmine approva le seguenti indicazioni, da intendersi quali linee guida di supporto, per la realizzazione nei Comuni dell'Ambito delle attività estive-Centri Ricreativi Estivi nel corso del 2020.

### *1. Realizzazione coordinata delle iniziative mediante patti territoriali*

La particolare situazione di questa estate e la complessità dell'organizzazione delle iniziative, suggeriscono l'opportunità di una condivisione di tali fatiche, dentro una logica di condivisione con il territorio.

Si richiama quale parte integrante delle presenti indicazioni l'allegato "Documento di indirizzo per lo svolgimento in modo coordinato di servizi e attività relativi ai centri estivi 2020" e il format di scrittura privata per la promozione di una rete territoriale locale.

Tali documenti possono rappresentare anche una possibile risposta al tema della responsabilità all'interno di un percorso condiviso, dove tutti gli enti coinvolti si assumono, in condivisione con la famiglia, le responsabilità penali e civili per le parti di loro competenza.

### *2. Il coinvolgimento della famiglia e il patto di corresponsabilità*

Se da una parte si è sottolineato un principio di "condivisione" delle responsabilità (chi per gli spazi, chi per il personale, chi per l'adozione delle misure di sicurezza, ecc.), dall'altra è opportuno che la famiglia sia coinvolta direttamente nella promozione delle iniziative e garantisca mediante un patto di corresponsabilità con l'ente gestore la propria partecipazione attiva nella prevenzione del contagio, così come la manleva di responsabilità civile riconoscendo che il rischio zero non esiste.

A tal fine si forniscono ai Comuni fac-simile di:

- a. Contratto di servizio
- b. Patto di corresponsabilità
- c. Dichiarazione di manleva

### *3. Affidamento a soggetto esterno e volontari*

All'interno della logica di condivisione e corresponsabilità si colloca la possibilità da parte dell'ente locale di affidare ad un soggetto del terzo settore la gestione del servizio o "parti" dello stesso.

Tale possibilità è legata anche al fatto che per la conduzione sono necessari educatori (le linee guida parlano per l'esattezza di "operatori"), che gioco forza il Comune può recuperare soltanto da un soggetto esterno. Da questo punto di vista si potrebbe anche valorizzare la possibilità di riconversione delle prestazioni previste dai contratti in essere ma non rese durante il periodo di sospensione dei servizi, consentita prima dal decreto "Cura Italia" (art.48) e ora dal decreto "Rilancio" (art.116); in questo modo senza ricorrere a nuovi affidamenti o gare ma attraverso "coprogettazioni" con il soggetto gestore.

Dentro questa prospettiva bisognerebbe capire se e che ruolo possono giocare i volontari. Nelle linee guida si prevede che possono svolgere un ruolo di supporto ("complementare"), previa adeguata formazione. Da sottolineare che volontari devono avere almeno 16 anni (OR 555/20020). In effetti la disponibilità di volontari potrebbe essere una risorsa preziosa per contribuire alla sostenibilità del servizio (si pensi alla possibilità di svolgere la funzione di accoglienza e uscita –

triage – o alla sistemazione degli ambienti) e alla qualità dell’offerta educativa (aiuto agli educatori nella gestione dei gruppi e nelle innumerevoli incombenze di igiene, es. lavarsi le mani più volte al giorno).

Da questo punto di vista andrà chiarita la responsabilità e la copertura assicurativa di queste figure, che potrebbe essere garantita, in una logica di condivisione, dal soggetto che li mette a disposizione (es. Parrocchie), oppure andrebbero assorbiti dall’ente gestore.

Ancora da chiarire se i volontari possono essere operatori di riferimento e responsabili di gruppo.

#### *4. Misure di sicurezza*

Un aspetto importante e “nuovo” è il tema dell’adozione delle misure di sicurezza; tale aspetto si traduce nella necessità di redigere appositi protocolli per la gestione del servizio e delle diverse fasi dello stesso (ingresso, uscita, conduzione attività, sanificazione, ecc.); tali protocolli costituiscono integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere predisposto dall’ente gestore.

Su questo aspetto le Linee guida nazionali e l’Ordinanza Regionale n.555 forniscono indicazioni precise su cosa devono contenere tali protocolli; in particolare poi l’Ordinanza Regionale ha fornito alcune indicazioni in merito alla gestione delle condizioni di salute degli operatori e utenti dei servizi; sostanzialmente le condizioni di salute sono gestite attraverso autodichiarazioni da parte della famiglie e degli operatori (allegati 4.1 e 4.2). In proposito si richiama anche il patto di corresponsabilità tra famiglia ed ente gestore (allegato 2.2).

In merito all’approvazione dei protocolli sanitari le Linee guida nazionali prevedono che gli stessi siano approvati “da parte delle competenti autorità sanitarie”, e quindi da ATS.

L’indicazione di ATS è che i centri, e quindi anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie, saranno automaticamente autorizzati da ATS attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, una volta comunicati, salvo il diniego che ATS farà pervenire al Comune e al titolare promotore del centro estivo interessato in caso di non conformità del progetto (e delle relative misure di sicurezza) alle linee guida nazionali, regionali o locali.

La verifica di non conformità da parte di ATS avverrà mediante sopralluoghi presso i centri e la verifica sarà effettuata mediante checklist allegata, che potrebbe rappresentare un utile strumento di autocontrollo da parte dell’ente titolare/gestore o del Comune per autonomi controlli.

#### *5. I bisogni e il servizio offerto*

Un elemento importante di attenzione è l’offerta che si vuole garantire in relazione ai bisogni espressi o presunti.

In effetti alla luce delle diverse problematiche connesse all’organizzazione di una proposta durante l’estate di questo anno, alcuni Comuni hanno attivato modalità di rilevazione del bisogno/interesse da parte delle famiglie (ottenendo in generale moltissime risposte di interesse). Anche sulla base di tali rilevazioni e dell’esigenza di “limitare” i rischi, l’orientamento è quello di strutturare un offerta che: 1) sia limitata ad alcune specifiche fasce d’età (prevalentemente 6-10 anni e 11-13 anni), 2) per una parte della giornata (o solo al mattino o solo al pomeriggio) e 3) per un numero contenuto di utenti (sicuramente non sono proponibili numeri come quelli degli anni scorsi).

L’ideale sarebbe quello di strutturare un insieme diversificato di proposte (e l’indicazione di patti territoriali al punto 1 si muove proprio in questa direzione): servizi per l’intera giornata con servizio mensa, servizi per parte della giornata e proposte educative meno strutturate e con una calendarizzazione anche variabile.

Tipologie di proposte ed età sono strettamente connesse; quanto più è bassa l’età dei potenziali utenti (es. 3-5 anni), tanto maggiore è il livello di strutturazione e copertura del servizio (intera giornata con mensa), quanto maggiore è l’età (es. 15-17 anni) tanto minore è il livello di strutturazione e copertura (soltanto alcuni momenti alla settimana); nel primo caso prevalgono esigenze di custodia e assistenza, nel secondo opportunità educative.

#### *6. I criteri di accesso*

Se la capacità ricettiva delle proposte estive sarà inevitabilmente contenuta, diventa importante definire i criteri di accesso che permettano una selezione delle domande. Vista la volontà espressa

dall'Assemblea dei Sindaci di individuare criteri di priorità d'accesso di Ambito, si propongono i seguenti criteri elaborati da un gruppo di assistenti sociali:

Si definisce una graduatoria di accesso che tiene conto della situazione lavorativa dei genitori secondo il seguente ordine di priorità:

1. Entrambi i genitori occupati full-time senza la possibilità di lavoro in smart working
2. Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time, entrambi senza la possibilità di lavoro in smart working
3. Entrambi i genitori occupati full-time con la possibilità di lavoro smart working per almeno uno dei genitori
4. Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time con la possibilità di lavoro in smart working per almeno uno dei genitori
5. Un genitore occupato e l'altro inoccupato
6. Entrambi i genitori inoccupati

Per ciascun gruppo di priorità sono poi individuati sotto-criteri, che attraverso l'attribuzione di un punteggio (massimo 10 complessivo) definisce l'ordine della graduatoria. A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Di seguito i sotto-criteri:

- Famiglia monoparentale (assenza di un genitore per decesso, decadenza responsabilità genitoriale o mancato riconoscimento della paternità/maternità) – Punti 3
- Minore da iscrivere al CRE con certificazione del collegio di accertamento dell'alunno disabile – Punti 2
- Almeno un genitore in carico ad un servizio specialistico, quale CPS, SerD, Agenzia Minori e Consultorio Familiare – Punti 2
- Almeno un genitore con certificazione di disabilità ed invalidità superiore al 74% - Punto 1
- Nucleo familiare in carico al Servizio Sociale comunale – Punto 1
- Morte/ricovero ospedaliero per covid-19 di almeno un genitore – Punto 1.

E' evidente che tale proposta può essere presa in considerazione per le attività estive promosse o coordinate dall'Ente Locale, in quanto nell'attivazione autonoma di altri soggetti saranno quest'ultimi ad individuare i criteri di accesso.

## 7. Gli spazi

Si richiamano le linee guida nazionali sull'opportunità di utilizzare preferibilmente gli spazi all'aperto, anche se è necessario disporre comunque in caso di necessità di spazi coperti. Quello che è stato sottolineato da più parti è la necessità di evitare assembramenti e quindi l'opportunità di "distribuire" sul territorio le diverse attività, anche se aumenta poi l'onere organizzativo, ad esempio in termini di pulizia e triage.

Si ritiene l'individuazione degli spazi presso cui realizzare le attività preliminare ad ogni successiva progettazione, perché dagli spazi derivano vincoli (per le misure di sicurezza) e opportunità (per la capacità ricettiva e il distanziamento sociale) nei singoli territori.

Comunque nell'ipotesi di utilizzo degli edifici scolastici, che presentano la caratteristica di avere spazi sia all'aperto che al coperto, è utile attivarsi sin da subito per richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, ai dirigenti scolastici/consiglio di istituto.

## 8. Il percorso di approvazione/autorizzazione delle attività estive – anno 2020<sup>1</sup>

L'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi e delle diverse attività rivolte all'infanzia e l'adolescenza durante l'estate del 2020 saranno caratterizzate dall'attenzione obbligatoria al rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio da Covid-19, per come formulate dalle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" di cui all'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 e

---

<sup>1</sup> Tale capitolo per come approvato dall'Assemblea dei Sindaci è stato rivisto alla luce delle nuove indicazioni di cui al DPCM 11 giugno 2020 e all'Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020

dai contenuti “*Servizi per l’infanzia e l’adolescenza*”, di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020.

In particolare l’Ordinanza Regionale n.566 del 12 giugno 2020 prevede che “l’ente gestore deve predisporre il progetto organizzativo che contiene una descrizione generale delle attività ed è articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e delle presente ordinanza. L’ente gestore provvede a comunicarlo al Comune e all’Agenzia di Tutela della salute (ATS).”

L’avvio di tali attività risultano pertanto sottoposte quest’anno alle indicazioni che seguono, salvo successive indicazioni che verranno fornite da Regione e ATS Bergamo.

Modalità di avvio: comunicazione del progetto organizzativo:

L’Ente Gestore dovrà elaborare uno specifico progetto organizzativo, che contiene una descrizione generale delle attività, articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e all’ordinanza regionale n.566 del 12 giugno 2020; il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso al Comune e all’ATS di Bergamo.

Integrato al progetto organizzativo deve essere elaborato anche un protocollo igienico sanitario per la gestione in sicurezza delle attività estive; questo protocollo igienico sanitario, che costituisce integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi, è parte integrante del progetto organizzativo comunicato al Comune ed all’ATS Bergamo.

Tutta la modulistica deve essere inviata a:

- Comune in cui l’attività estiva ha sede (con tutti gli allegati)

Il Comune si limiterà a prendere atto del progetto comunicato, formulando soltanto eventuali suggerimenti in caso di particolari situazioni da evidenziare.

Trattandosi di semplice comunicazione del progetto, senza nessuna necessaria preventiva approvazione, la presentazione dello stesso abilita l’ente gestore ad intraprendere da subito l’attività e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima attività, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo.

La decorrenza dell’avvio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa fede il timbro di protocollo del Comune) o con data indicata dal Gestore nella comunicazione.

Dalmine, 08 giugno 2020